

Comune di Castelnuovo Bormida (Alessandria)

“Approvazione progetto definitivo di variante PRG, ai sensi del 5[^] comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante l’area sportiva per il tiro a volo A.S.2 – Deliberazione C.C. n. 4/2026”

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 17, comma 5 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., il Progetto definitivo della Variante Parziale al P.R.G.C., costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati di carattere urbanistico

Elaborato 1 - Relazione illustrativa (comprensiva della valutazione di carattere acustico)

Elaborato 2 - norme tecniche di attuazione

2) di dare atto che con la D.G.R. - Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), ai sensi della quale (punto j.1 dell'allegato 1 alla suddetta DGR) è possibile adottare con procedimento integrato e contestuale la parte ambientale e la parte urbanistica della variante parziale, seguendo le indicazioni contenute nell'articolato di legge citato ut supra;

3) di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell’articolo 17 – comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto:

- a) non modifica l’impianto strutturale del PRGC vigente in quanto riguarda aspetti puntuali che non incidono sulla complessiva struttura dello strumento urbanistico.
- a) non apporta alcuna modifica alle infrastrutture a rilevanza sovracomunale;
- b) non riduce la quantità delle aree per servizi di cui all’artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 s.m.i.
- c) non aumenta la quantità delle aree per servizi di cui all’artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 s.m.i.
- d) non modifica la capacità insediativa residenziale come riportato nella tabella contenuta al capitolo 6 della relazione illustrativa e pertanto risulta coerente con quanto definito dall’art. 17 comma 5 lett. e della L.R.56/1977.
- e) non modifica le superfici e gli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive.
- f) non modifica la classificazione geologica delle aree e non indice sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo
- g) non modifica ambiti di cui all’art 24 LR 56/77, né norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti
- h) le condizioni contenute nel parere dell’Organo Tecnico Comunale in merito alla non assoggettabilità alla VAS sono state recepite nel progetto definitivo;

4) di dare atto che la variante parziale:

-non presenta le caratteristiche di quelle previste ai commi 3 e 4 dell’art. 17 della L.R. n.56/77,

-ha effetto limitato al solo territorio comunale di Acqui Terme

-risulta compatibile con i Piani sovraordinati, quali PTR e PTPC di Alessandria come da espresso parere della Provincia di Alessandria – Decreto 45/2026 citato in premessa;

-risulta coerente con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale vigente

-rispetta i parametri di cui al punto c), d), f) riferiti anche al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate

-non determina alcuna modifica della C.I.R.T, che rimane quindi invariata

- 5) di dare atto che la variante parziale al PRG vigente in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. 56/77 e s.m. e i. è conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e provinciale;
- 6) di dare atto che la variante parziale per i suoi contenuti risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica e non comporta la modifica puntuale dello stesso;
- 7) di prendere atto del parere dell'Organo Tecnico datato 17/03/2026 con il quale si dichiara la presente variante NON soggetto alla Valutazione Ambientale Strategica;
- 8) che il presente provvedimento, unitamente ai relativi elaborati progettuali, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Alessandria ed alla Regione Piemonte;
- 9) di dare atto infine che il presente provvedimento, a seguito della trasmissione di cui al precedente punto 6), dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nel rispetto dei commi 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..